



Sommario

Rappresentatività sindacale e annullamento di cartelle esattoriali - Sentenza del tribunale di Cuneo -	pag. 2
Nuovo regime IVA per le prestazione socio sanitarie	pag. 5
Indennità di disoccupazione: ASpl e Mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative	pag. 8
ASpl e Mini ASpl: erogazione in un'unica soluzione per costituire una cooperativa	pag. 15
Conversione in Legge del Decreto sblocca debiti P.A.	pag. 16
TARES: pronto il bollettino	pag. 18
Sospensione IMU per cooperative edilizie a proprietà indivisa	pag. 19
Detassazione della produttività 2013: Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate	pag. 20
Raccolta del risparmio in cooperativa: Il prestito sociale	pag. 23
Incentivi per assunzione under 30 e donne: le specifiche dell'INPS	pag. 25
Efficienza energetica e ristrutturazione edilizia: prorogate le agevolazioni	pag. 26
Professioni sanitarie: Possibile licenziare senza titolo adeguato	pag. 27
News: "Decreto del fare" - Sintesi delle principali novità -	pag. 28
Approfondimenti di Zoom	pag. 31

Rappresentatività sindacale e annullamento di cartelle esattoriali - Sentenza del tribunale di Cuneo -



Con una sentenza del 13 maggio 2013 il Giudice del Tribunale di Cuneo (Causa N. 15/2012 R.G. Lav.) ribadisce che spetta all'Ente Previdenziale **dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo sulle cui retribuzioni esso pretende di commisurare i contributi previdenziali** (v. Cass. 23.4.1999 n. 4074 e Cass. 19.5.2003 n. 7842), non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali, peraltro in uno specifico settore, **un fatto notorio** secondo l'art. 115 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), e trattandosi, tra l'altro, **di un dato che può anche variare nel corso del tempo.**

IL FATTO

Una cooperativa nostra aderente, ha proposto opposizione, presso il tribunale di Cuneo, avverso una cartella esattoriale ad essa notificata, relativa a crediti INAIL, corrispondenti a premi e sanzioni aggiuntive, per un importo complessivo di circa 8.000 euro, per il periodo 2008-2009.

Tale credito si basava su un verbale ispettivo della **Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) di Cuneo**, concluso il 13/7/2010, con il quale i funzionari verbalizzanti ritenevano che le organizzazioni sindacali e datoriali - **UNCI, UCICT, CNAI, FENASALC e CISAL** - che avevano sottoscritto il **Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicato dalla cooperativa ricorrente, fossero comparativamente meno rappresentative sul piano nazionale rispetto alle organizzazioni CIGL, CISL e UIL firmatarie del CCNL terziario-cooperative di consumo, e quindi ritenevano che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 248/2007, convertito in L. n. 31/2008 (il c.d. Milleproroghe), dovesse trovare applicazione il CCNL citato, con conseguente ricalcolo delle retribuzioni dovute ai lavoratori.**

Dalle maggiori retribuzioni così accertate in sede ispettiva è scaturito l'addebito a titolo di premi INAIL.

LE DEDUZIONI DELLA DIFESA

La difesa della cooperativa ricorrente deduce che gli ispettori non abbiano indicato **i motivi in forza dei quali le organizzazioni firmatarie del CCNL da essa applicato sarebbero comparativamente meno rappresentative rispetto a quelle firmatarie del CCNL ritenuto applicabile**, nonché i criteri di inquadramento dei lavoratori utilizzati applicando lo stesso contratto.

Inoltre la stessa difesa sostiene che in ogni caso sarebbe infondata la pretesa di applicare il CCNL relativo al terziario-cooperative di consumo, cooperativa di produzione e lavoro e non cooperativa di consumo, rilevando come quindi non sarebbe ravvisabile il requisito, previsto dal d.l. 248/07, della pluralità di contratti collettivi della medesima categoria.

Si deduce poi l'incostituzionalità dell'art. 7, 4° comma, d.l. 248/07, per violazione dell'art. 39 Cost., richiamando l'ordinanza del Tribunale di Lucca 14.4.2011, di remissione della questione alla Corte Costituzionale (vedi il relativo articolo nello scorso numero di Zoom).

LE MOTIVAZIONI DELL'INAIL

L'INAIL richiama gli accertamenti svolti in sede ispettiva, e la nota circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/11/2010 sulla quale si è basato l'accertamento.

Sostiene che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni CIGL, CISL e UIL rispetto alla sola CISAL (firmataria del CCNL applicato dalla cooperativa) debba essere considerato quale fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e che lo stesso valga per le organizzazioni datoriali firmatarie rispettivamente dell'uno e dell'altro CCNL.

Deduce, inoltre, che alla fattispecie in esame si applichi l'art. 1 l. 389/1989, come interpretato dall'art. 2, comma 25, l. 549/1995, in materia di imponente contributivo in via generale, risultando irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. 248/2007 avanzata da parte ricorrente.

Infine, l'Ente sostiene la corretta individuazione del CCNL ritenuto applicabile dagli ispettori.

Segue a pag. 3



Segue da pag. 2

LE CONSIDERAZIONI DEL TRIBUNALE DI CUNEO

Il giudice osserva che gli ispettori della D.P.L. hanno posto a base della loro contestazione l'art. 7 co. 4° d.l. 248/07, convertito in legge 31/08, ai sensi del quale *“fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria”*.

Gli ispettori della D.P.L. hanno infatti, in primo luogo, ravvisato differenze retributive in favore dei lavoratori, scaturite proprio dall'applicazione di un diverso CCNL, provvedendo tra l'altro ad emettere diffida accertativa per i crediti accertati in favore dei lavoratori.

A prescindere da detta norma, come osservato dall'INAIL, in materia di retribuzione da sottoporre a contribuzione previdenziale opera l'art. 1 d.l. 338/89, che fornisce la nozione di *“retribuzione imponibile”*, ai sensi del quale *“La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”*, come interpretato autenticamente dall'art. 2 co. 25 della l. n. 549/1995, che prevede: *“in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”*.

Il Giudice rileva come il citato art. 1 d.l. 338/1989 opera unicamente al fine di determinare la retribuzione da porre a base del calcolo dell'imponibile da sottoporre a contribuzione, **senza affatto imporre l'effettiva applicazione del CCNL**. Proprio per la rilevata non applicabilità dell'art. 7, comma 4, d.l. 248/2007 a fattispecie relative alla

determinazione dell'imponibile contributivo, dovendo invece essere applicati l'art. 1 d.l. 338/89 e l'art. 2 comma 25 l. 549/1995, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 59/2013 del 29/3/2013, non si è espressa sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca (vedi Zoom n. 54).

L'applicazione dell'art. 1 d.l. 338/89 e dell'art. 2 comma 25 l. 549/1995 si impone, dunque, a prescindere dal fatto che in sede ispettiva sia stata richiamata una norma diversa, e ciò in applicazione del principio di cui all'art. 113 c.p.c., in forza del quale **spetta al giudice di ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie, dovendosi aggiungere che l'INAIL, nella presente sede processuale, ha invocato proprio l'applicazione delle norme in materia di “minimale contributivo”**. Il combinato disposto delle norme applicabili al caso in esame, appena citate, fa riferimento al criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni datoriali e sindacali a livello nazionale, in comparazione con le altre organizzazioni della categoria, nel caso di una pluralità di CCNL applicabili allo stesso settore merceologico.

E' quindi indispensabile stabilire a chi spetti provare in giudizio la maggiore rappresentatività di un'organizzazione (sindacale e datoriale) rispetto ad un'altra.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in modo condivisibile, **che questo onere incombe sull'Istituto previdenziale**: *“In relazione al disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389 - a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionali (cosiddetto “minimale contributivo”) - è onere dell'INPS dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi; tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva”* (Cass. 1-7.7.2009 n. 16764).

Segue a pag. 4

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.tribunalecuneo
.it
www.cortedicassazi
one.it

ZOOM



Segue da pag. 3

Come evidenziato dalla Suprema Corte, non è possibile ricavare la prova che il diverso CCNL indicato dall'Istituto preveda una retribuzione superiore rispetto al minimale giornaliero dal mero fatto che gli ispettori hanno contestato l'omissione contributiva, trattandosi di questione da fare oggetto di verifica nel corso del processo (v. Cass. 16764/09 citata).

Il Giudice da ciò consegue che spetta all'Ente dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (v. Cass. 23.4.1999 n. 4074 e Cass. 19.5.2003 n. 7842), non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali, peraltro in uno specifico settore, un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, anche, di un dato che può anche variare nel corso del tempo.

Come osservato dalla Corte d'Appello di Torino in una controversia avente analogo contenuto (sentenza n. 1215/09 del 25/11/2009-26/11/2009): *L'Istituto, infatti, avrebbe dovuto allegare (e quindi poi dimostrare in presenza della contestazione della Cooperativa) in base a quali precise circostanze di fatto le organizzazioni CGIL-CISL e UIL erano da ritenersi maggiormente rappresentative nella categoria rispetto alla CONFASAL, giacché, a prescindere dal dato evidente che la maggiore rappresentatività è da riferire non ai contratti ma alle organizzazioni contrapposte dei lavoratori e dei datori di lavoro, non è certo dal confronto fra le previsioni dei diversi CCNL (e tantomeno dalla previsione dei "minimali" retributivi maggiori o minori) che è possibile desumere la maggiore o minore rappresentatività, nell'ambito della medesima categoria, delle organizzazioni stipulanti.*

In tale contesto il raffronto dovrebbe riguardare, comparativamente, le organizzazioni dei lavoratori da un lato (quindi le predette tre confederazioni con la CONFASAL) e quelle dei datori di lavoro dall'altro (quindi, l'UNCI con le altre Associazioni di rappresentanza che stipularono il CCNL con CGIL-CISL-UIL).

Il Tribunale di Cuneo rileva come al contrario, un simile raffronto non è stato effettuato nel giudizio, né, prima ancora, in sede ispettiva, essendosi invero gli ispettori limitati ad affermare la maggiore rappresentatività delle organizzazioni firmatarie di un CCNL rispetto ad un altro **come un fatto notorio che, come osservato, non può, al contrario, essere ritenuto al riguardo idoneo.**

Inoltre, lo stesso giudice specifica che **la verifica sulla maggiore rappresentatività, in comparazione con quella delle altre organizzazioni sottoscrittrici di un diverso CCNL, deve essere effettuata, con riferimento allo specifico settore in cui opera l'impresa alla quale si pretende di applicare un altro CCNL.**

Di conseguenza proprio con riferimento ad uno specifico settore merceologico, non può affatto ritenersi fatto notorio che alla generale maggiore rappresentatività a livello nazionale in capo, per esempio, a CIGL, CISL e UIL, corrisponda la maggiore rappresentatività anche in quello specifico settore.

In sede ispettiva non è quindi stato effettuato un accertamento del dato comparativo della rappresentatività a livello nazionale delle diverse organizzazioni firmatarie dei due CCNL con riferimento allo specifico settore di attività della cooperativa ricorrente.

Il Giudice aggiunge che elementi di prova non possono trarsi dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1.6.2012, prodotta dall'INAIL nel corso del giudizio, che si riferisce anch'essa a dati, peraltro non esplicitati, che consentirebbero di desumere la maggiore rappresentatività **soltanto a livello generale e non per il singolo settore.**

La stessa difesa INAIL, invero, non ha dedotto la maggiore rappresentatività delle organizzazioni firmatarie del CCNL applicato dagli ispettori con riferimento allo specifico settore di attività della cooperativa, bensì in via generale, sicché la richiesta istruttoria, formulata da tale parte, di acquisire informazioni, non può essere accolta in quanto avrebbe un inammissibile contenuto esplorativo.

IL GIUDIZIO FAVOREVOLE ALLA COOPERATIVA

Dalle considerazioni sopra riportate, il Giudice prende atto che non è **emersa la prova della maggiore rappresentatività,** nel settore in cui opera la cooperativa ricorrente, del CCNL ritenuto applicabile dagli ispettori rispetto a quello applicato dalla cooperativa.

Per tale motivo il Tribunale di Cuneo:

- ⇒ **annulla la cartella esattoriale opposta;**
- ⇒ **condanna l'INAIL a pagare a parte ricorrente le spese processuali.**

Nuovo regime IVA per le prestazioni socio sanitarie

Dopo il **31 dicembre 2013**, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da società cooperative, saranno assoggettate a diversi trattamenti ai fini IVA:

- ⇒ regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative con la qualifica di Onlus e cooperative sociali (Onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;
- ⇒ aliquota IVA del 10%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
- ⇒ aliquota ordinaria del 21%, se rese da cooperative generiche non Onlus (sia ordinarie che di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.

L'IVA al 4% per le prestazioni socio assistenziali rimane per i contratti stipulati prima del 31/12/2013 fino alla scadenza o al rinnovo. Dopo si applicherà il nuovo regime.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E del 3 maggio 2013, fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime ed alla sua effettiva entrata in vigore.



Aumento IVA per servizi socio assistenziali (legge di stabilità 2013, art. 1, c. 488-490)

Con la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012 - Vedi l'Approfondimento Zoom n. 48) viene modificata la disciplina IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi.

In particolare, si prevede **l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%, anziché del 4%** per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nell'ambito di contratti di appalto o di convenzioni in generale, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora,

richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Nello specifico, sono tassate con IVA al 10% le seguenti attività svolte da cooperative sociali:

- le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza (ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie);
- le prestazioni di ricovero e cura rese, compresa la somministrazione di medicinali, presso presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura termale;
- le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù (di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

La Legge di Stabilità prevede che le nuove disposizioni siano applicate alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati **dopo il 31 dicembre 2013**.

Segue a pag. 6

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it

ZOOM



Nuovo regime IVA per le prestazioni socio sanitarie

Segue da pag. 5

SPECIFICHE

Prima

Prima delle modifiche normative apportate dalla Legge di Stabilità, le prestazioni in esame avevano due diversi tipi di trattamento ai fini IVA:

- se erano rese da cooperative e loro consorzi erano soggette all'aliquota ridotta del 4%;
- se erano rese dalle cooperative sociali ONLUS di diritto (ai sensi art. 10, c. 8, del d.lgs. n. 460-/97), potevano applicare **sia il regime imponibile con l'aliquota agevolata sia il regime di esenzione.**

Dopo

Per effetto delle nuove disposizioni viene meno la possibilità per le cooperative ed i loro consorzi di esercitare l'opzione per il regime IVA applicabile alle prestazioni rese che ora **è necessariamente di imponibilità.**

Possono applicare l'aliquota ridotta del 10% sulle prestazioni sociali **solo le cooperative sociali e loro consorzi e non più anche le cooperative generiche.**

La suddetta aliquota ridotta si rende applicabile, inoltre, **alle sole prestazioni rese dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni**, e non anche a quelle **eseguite direttamente.**

Quindi, nel caso in cui la cooperativa sociale effettui la prestazione **direttamente** nei confronti del fruitore, **l'unico regime utilizzabile sarà quello dell'esenzione dall'imposta.**

Con il nuovo regime, dopo il 31 dicembre 2013, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da società cooperative, saranno assoggettate a diversi trattamenti ai fini IVA:

- ⇒ **regime di esenzione dall'imposta, se rese da cooperative con la qualifica di Onlus e cooperative sociali (Onlus di diritto), direttamente nei confronti del fruitore finale;**

⇒ **aliquota IVA del 10%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;**

⇒ **aliquota ordinaria del 21%, se rese da cooperative generiche non Onlus (sia ordinarie che di diritto) e sempre che non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'applicazione delle esenzioni.**

Periodo transitorio

Fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente al 31/12/2013, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 4%, poi al rinnovo - espresso o tacito - oppure alla proroga si applicherà il nuovo regime.

Quindi, ad esempio, se una cooperativa, si aggiudica un contratto di appalto per eseguire le suddette prestazioni socio assistenziali, prima del 31/12/2013 potrà continuare ad applicare l'aliquota del 4% fino alla scadenza. Se ha durata triennale ed è stato stipulato il 1° giugno 2013, l'aliquota al 4% potrà continuare ad applicarsi fino al termine naturale o al rinnovo, ovvero sino al 31 maggio 2016.

Dal 1° giugno 2016, in caso di rinnovo o proroga dovrà applicare l'aliquota del 10% se è una cooperativa sociale, oppure quella del 21% se è una cooperativa generica.

Prestazioni rese direttamente

Dal **1° gennaio 2013**, le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori saranno assoggettate al regime di esenzione per le cooperative sociali - ONLUS e per le cooperative - ONLUS, mentre per le altre cooperative l'aliquota IVA sarà quella ordinaria del 21%.

Si osserva, inoltre, che laddove la cooperativa sociale renda le prestazioni in esame sia direttamente nei confronti di soggetti che ne usufruiscono, sia in base a contratti di appalto o convenzioni, la stessa dovrà applicare contemporaneamente e rispettivamente il regime di esenzione e quello di imponibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile calcolo delle percentuali di detrazione.

Segue da pag. 6

Vaglio della Commissione Europea

Si specifica, che le sopra citate modifiche si sono apportate anche al fine di armonizzare la normativa interna a quella comunitaria, cercando di evitare la formalizzazione di una **procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea**, che aveva già avviato una richiesta di informazioni all'Italia in relazione alla normativa relativa all'IVA agevolata per i servizi soci assistenziali, per alcuni contrasti con la Direttiva 2006/112/CE.

L'articolo 110 della Direttiva, infatti, consente agli Stati membri di continuare ad applicare aliquote ridotte inferiori al 5%, purché le stesse siano in vigore già prima del 1° gennaio 1991 e che, comunque, siano conformi alla legislazione comunitaria, siano state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

Come è noto, invece, l'aliquota agevolata per le cooperative sociali ed i loro consorzi è stata introdotta nel nostro ordinamento il 18 dicembre 1991.

Il n. 15) dell'Allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, inoltre, accorda la possibilità di istituire aliquote ridotte non inferiori al 5% alle "cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136".

In tale contesto non era in linea con la Direttiva la possibilità concessa anche alle cooperative non sociali e loro consorzi di beneficiare dell'aliquota del 4% di favore tanto più con riferimento ad operazioni per le quali è disposto il regime di esenzione.

Si riporta di seguito una tabella che sintetizza la disciplina IVA per le prestazioni socio sanitarie effettuate dalle cooperative, ante e post legge di Stabilità 2013.

Soggetti	Operazioni	Disciplina IVA anti legge di Stabilità	Disciplina IVA post legge di Stabilità
Cooperative generiche NON sociali e NON ONLUS	Prestazioni rese DIRETTAMENTE nei confronti del fruitore finale	Operazioni soggette all'aliquota IVA del 4% (n. 41-bis tabella A parte II)	Operazioni soggette all'aliquota IVA del 21%
	Prestazioni rese in esecuzione di contratti di APPALTO o CONVENZIONI		
Cooperative sociali e loro consorzi ONLUS di diritto	Prestazioni rese DIRETTAMENTE nei confronti del fruitore finale	Operazioni soggette all'aliquota IVA del 4% oppure Operazioni esenti da IVA su opzione	Operazioni esenti da IVA
	Prestazioni rese in esecuzione di contratti di APPALTO o CONVENZIONI		Operazioni soggette all'aliquota IVA del 4% per appalti stipulati ante 31/12/2013
Cooperative generiche ONLUS		Prestazioni rese DIRETTAMENTE nei confronti del fruitore finale	Operazioni esenti da IVA
	Prestazioni rese in esecuzione di contratti di APPALTO o CONVENZIONI	Operazioni esenti da IVA	

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrato.it

ZOOM



Indennità di disoccupazione: ASpl e mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16/5/2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2013, che specifica i termini per l'**Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl)**

per i soci lavoratori delle cooperative, di cui al D.P.R. n. 602/70, che non avevano accesso alla precedente indennità di disoccupazione.

Relativamente ai soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n.602/70, soggetti alla nuova assicurazione, si elencano di seguito le attività esercitate:

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti:

a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofruttili, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.

2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.

Trasporto di persone:

a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.

Trasporto di merci per conto terzi:

a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);

b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e simili));

3) Attività accessorie delle precedenti:

addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.

4) Attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.

Tale Decreto determina la misura delle prestazioni ASpl e mini-ASpl da liquidarsi in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione.

Si stabilisce che, per l'anno 2013, le prestazioni ASpl e mini-ASpl saranno liquidate per un importo pari al 20% della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all'effettiva aliquota di contributo.

Si ricorda che l'INPS, con la **Circolare n. 140 del 14 dicembre 2012**, illustra l'ambito di applicazione e la disciplina relativa alla contribuzione di finanziamento dell'ASpl, unitamente alle necessarie istruzioni operative per i datori di lavoro (vedi anche Zoom n. 51).

Segue a pag. 9



Indennità di disoccupazione: ASpl e mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative

Segue da pag. 8

ASPI

Tale nuova assicurazione, nel sostituire la preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si caratterizza per:

- ⇒ ampliamento della platea dei soggetti aventi diritto;
- ⇒ aumento della misura e della durata delle indennità erogabili;
- ⇒ sistema di finanziamento basato su un contributo ordinario e su maggiorazioni contributive.

L'ASpl sostituisce:

1. l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali (le cui disposizioni continuano ad applicarsi ai casi di **cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012**);
2. l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (c.d. mini-ASpl) (**solo per il 2012** si avranno come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl);
3. l'indennità di disoccupazione speciale edile;
4. dal **1° gennaio 2017**, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223/91.

DESTINATARI E ASSICURATI

Sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i **soci lavoratori di cooperativa** che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

Sono **obbligatoriamente assicurati** all'ASpl i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

- ⇒ dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
- ⇒ apprendisti;
- ⇒ **soci lavoratori di cooperativa**, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (**soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne** di cui alla legge n. 250/58, ecc.);
- ⇒ **soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70** (come sopra specificato);
- ⇒ le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato;
- ⇒ dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Sono **esclusi**, invece:

1. gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, per i quali continua a trovare applicazione la specifica normativa, come modificata dalla stessa legge di riforma;
2. i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. 286/1998 - T.U. IMMIGRAZIONE;
3. giornalisti professionisti e pubblicisti - iscritti all'Albo professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito Registro - titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque compori prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto agli stessi la tutela contro la

Segue a pag. 10

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.inps.it
www.lavoro.gov.it

ZOOM



Indennità di disoccupazione: ASpl e mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative

Segue da pag. 9

disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell'AGO, gestita dall'INPGI ai sensi della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

4. i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (L. n. 392/1956);
5. i dipendenti a tempo indeterminato delle P.A.

MINI-ASPI

Con decorrenza **1° gennaio 2013** i lavoratori dipendenti che possiedano 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi possono accedere ad un'indennità di disoccupazione denominata mini-ASpl e di importo uguale a quello dell'ASpl.

Ha una durata pari alla metà delle settimane per cui risultano contribuiti nell'ultimo anno (da cui bisogna detrarre eventuali altri periodi di indennità già fruiti).

FINANZIAMENTO ASPI E MINI-ASPI - CONTRIBUTI DOVUTI DAI DATORI DI LAVORO -

I. CONTRIBUTO ORDINARIO

Il contributo ordinario di finanziamento delle indennità ASpl e mini-ASpl, posto a carico dei datori di lavoro, è pari **all'1,31% della retribuzione imponibile**. Tale aliquota deve essere incrementata anche del contributo dello **0,30%**, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 845/78 il quale, come noto, è destinato - *per le aziende che vi aderiscono* - al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, ovvero devoluto al Fondo di rotazione del Ministero dell'Economia (2/3) e del Lavoro (1/3).

A tal fine si ricorda che il Fondo Interprofessionale UNCI/ CONFESAL - riconosciuto con D.M. 9 dicembre 2010/GU n. 9 del 13-1-2011, è il **FO.IN.COOP.** il cui codice di adesione è **FOIC**.

Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a versare un contributo complessivo pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile.

♦ Riduzioni del costo del lavoro

Sul contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, continuano a trovare applicazione le riduzioni del costo del lavoro di cui:

1. all'art. 120 della legge n. 388/2000;
2. all'art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005;
3. le misure compensative di cui all'art. 8 del D.L. n. 203/2005, conv.in.L.n. con n. 248/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari ovvero al Fondo di Tesoreria.

SETTORE	RIDUZIONI LEGGI N. 388-/2000 E 266-/2005	ALIQUOTA ASPI DOVUTA
Artigianato	0,91%	0,40% + 0,30 Fondi Interpr.
Imprese radiotelevisive e spettacolo, settore commercio con C.U.A.F. ridotta	0,91%	0,40% + 0,30 Fondi Interpr.
Agricoltura	0,94%	0,37% + 0,30 Fondi Interpr.
Commercio e pubblici esercizi con C.U.A.F. ridotta	1,13%	0,18% + 0,30 Fondi Interpr.
Partiti politici e sindacati non soggetti a C.U.A.F.	1,16%	0,15% + 0,30 Fondi Interpr.

Si ricorda che **le predette riduzioni del costo del lavoro vengono estese** anche a coloro che erano precedentemente esclusi dall'ambito di applicazione della preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria quali - ad esempio - **soci delle cooperative D.P.R. n. 602/70, soci delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge n. 250/58**, nonché categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato

Segue a pag. 11



Indennità di disoccupazione: ASpl e mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative

Segue da pag. 10

◆ Allineamento graduale dell'aliquota contributiva

Laddove risultino già interamente applicate le citate quote di riduzione contributiva per i lavoratori in argomento, potrà essere disposto, subordinatamente all'adozione annuale di un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (NON ANCORA PUBBLICATO IN G.U.), **un allineamento graduale all'aliquota contributiva dell'1,31%, con incrementi annui di 0,26 punti percentuali per gli anni dal 2013 al 2016 e di 0,27 punti percentuali per l'anno 2017.**

Analogamente, potrà disporsi un **graduato allineamento del contributo dello 0,30%** ex art. 25, legge n. 845/78, con incrementi annuali pari allo 0,06 punti percentuali per ciascun anno dal 2013 al 2017.

Contr. 1,31%		Contr. 0,30%	
Anni	%	Anni	%
2013	0,26	2013	0,06
2014	0,26	2014	0,06
2015	0,26	2015	0,06
2016	0,26	2016	0,06
2017	0,27	2017	0,06

◆ Apprendisti

A decorrere dal **1° gennaio 2013** è dovuto a carico del datore di lavoro, per gli apprendisti, artigiani e non artigiani un contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, aliquota che deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978.

Pertanto, la contribuzione ASpl per gli apprendisti sarà pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.

Su tale contributo:

1. **NON SI APPLICA** lo sgravio contributivo disciplinato dall'art. 22, comma 1, della L.n.183/2011;
2. **NON OPERANO** le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005;
3. **CONTINUANO AD APPLICARSI** - ove spettanti - le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005.

2. CONTRIBUTO ADDIZIONALE

- AUMENTO ALIQUOTA PER I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TERMINE -

A decorrere dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale, **pari all'1,40% della retribuzione imponibile**, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a termine.

Pertanto, fatte salve le eventuali riduzioni del contributo, la **contribuzione complessiva per l'ASpl sarà del 3,01%** ossia: **1,31** (contributo ordinario) + **0,30** (fondi interprofessionali) + **1,40** (contributo addizionale).

Sono **esclusi dal versamento** del contributo addizionale:

- A. i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- B. i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonché - per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 - per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- C. gli apprendisti;
- D. i lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Segue a pag. 12

Per saperne di più sui temi trattati

www.inps.it
www.lavoro.gov.it

ZOOM



Segue da pag. 11

◆ Stabilizzazione rapporti di lavoro e restituzione del contributo addizionale

Il contributo addizionale sarà **RESTITUITO**, **nel limite massimo di 6 mensilità**, ai datori di lavoro che entro la scadenza del contratto a termine ovvero nel mese successivo alla scadenza, trasformino il rapporto in un contratto a tempo indeterminato.

Tale restituzione opera anche nei casi in cui il datore di lavoro - **entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine** - riassuma lo stesso lavoratore a tempo indeterminato. In quest'ultima fattispecie, la riduzione sarà corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza del contratto e la stabilizzazione.

3. CONTRIBUTO PER INTERRUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER CAUSA DIVERSA DALLE DIMISSIONI

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, **i datori di lavoro dovranno versare uno specifico contributo per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.**

Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) del T.U. Apprendistato.

Esclusioni dal versamento:

1. **Fino al 31 dicembre 2016**, i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma 4, della legge n. 223/91;
2. **Per il periodo 2013 – 2015**, nei seguenti casi:

A) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNLL;

B) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, **il presente contributo è moltiplicato per tre volte.**

Relativamente ai criteri di determinazione del contributo ed alle modalità di versamento, l'INPS si riserva di fornire successive indicazioni.

REQUISITI PER ACCEDERE ALL'ASPI

- ⇒ involontarietà della disoccupazione: sono pertanto esclusi i lavoratori dimessi o che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro (ad eccezione di coloro i quali si sono dimessi per giusta causa, le lavoratrici madri dimesse entro 1 anno di età del bambino, il lavoratore padre che abbia usufruito del congedo di paternità);
- ⇒ due anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente il periodo di disoccupazione;
- ⇒ aver acquisito e mantenere per tutta la durata della prestazione lo status di "disoccupazione".

DURATA MASSIMA DELL'ASPI E PERIODO DI FRUIZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La durata massima dell'ASpl:

2013: 8 mesi per gli "under 50" e 12 mesi per gli "over 50";

2014: 8 mesi per gli "under 50", 12 mesi per i soggetti di età tra i 50 e i 55 anni (54 e 364 giorni), 14 mesi per gli "over 55": tutto nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni;

2015: 10 mesi per gli "under 50", 12 mesi per i soggetti di età tra i 50 ed il 55 (54 e 364 giorni), 16 per gli "over 55", nei limiti delle settimane di contribuzione degli ultimi 2 anni.

Segue a pag. 13

Indennità di disoccupazione: ASpl e mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative

Segue da pag. 12

A decorrere dal **1° gennaio 2016**:

- a) per i lavoratori di età inferiore a 55 anni, l'ASpl viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi;
- b) per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 18 mesi.

La Riforma del Lavoro con le integrazioni effettuate dalla Legge Sviluppo ha definito una progressiva **riduzione della durata dell'attuale indennità di mobilità, a partire dal 2013 fino al suo esaurimento entro il 2016.**

Per il **periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016**, vengono rivisti i periodi massimi di godimento dell'indennità di mobilità per i lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 (aree del mezzogiorno) della L.n.223/1991.

a. **1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2014**

godimento indennità lavoratori ex art. 7, comma 1

- ⇒ 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- ⇒ 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- ⇒ 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

godimento indennità lavoratori ex art. 7, comma 2

- ⇒ 24 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- ⇒ 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;

⇒ 48 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

b. **1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015**

godimento indennità lavoratori ex art. 7, comma 1

- ⇒ 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- ⇒ 18 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- ⇒ 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

godimento indennità lavoratori ex art. 7, comma 2

- ⇒ 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- ⇒ 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- ⇒ 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

c. **1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016**

godimento indennità lavoratori ex art. 7, comma 1

- ⇒ 12 mesi per i lavoratori fino a 50 anni;
- ⇒ 18 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

godimento indennità lavoratori ex art. 7, comma 2

- ⇒ 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- ⇒ 18 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni
- ⇒ 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.inps.it
www.lavoro.gov.it

ZOOM



Indennità di disoccupazione: ASpl e mini ASpl per i soci lavoratori delle cooperative

Segue da pag. 13

RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO E MISURA DELL'INDENNITÀ

La base di calcolo su cui calcolare l'ammontare della prestazione viene ottenuta considerando la retribuzione complessiva degli ultimi due anni, tenendo conto di tutti gli elementi imponibili ai fini previdenziali; tale importo viene diviso per il numero di settimane di contribuzione, ottenendo la retribuzione media settimanale, che si moltiplica per 4,33 per ottenere la retribuzione media mensile, che costituisce la base di calcolo dell'indennità.

Per le retribuzioni fino a 1180 euro mensili (valore 2013) l'ASpl sarà il 75%; per quelle superiori si somma una percentuale del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e la parte eccedente detta soglia. In ogni caso, non si può superare il massimale annuo di integrazione salariale e non c'è la decurtazione del 5,84% prevista per gli apprendisti.

Dopo sei mesi l'importo si riduce del 15% e, ove dovuto, è ulteriormente decurtato del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

L'indennità è inoltre coperta da contribuzione figurativa e non è imponibile ai fini previdenziali.

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Nel caso in cui il lavoratore che percepisce l'ASpl inizi un'attività di lavoro subordinato fino ad un massimo di 6 mesi, la prestazione viene sospesa (quindi non cessa). Terminato il periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento della sospensione. I contributi derivanti dal rapporto di lavoro instaurato durante la sospensione possono essere fatti valere per un nuovo trattamento ASpl.

CUMULABILITÀ TRA ASPI E LAVORO AUTONOMO

In caso di attività di lavoro autonomo spetta all'INPS il compito di ridurre l'importo dell'indennità mensile di

un importo pari al 80% dei proventi preventivati per l'attività di lavoro autonomo, sempre che il reddito di lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. Entro un mese dall'inizio dell'attività l'interessato è tenuto a presentare all'INPS una dichiarazione indicante il reddito che prevede di conseguire dall'attività di lavoro autonomo, salvo conguaglio sulla base della dichiarazione dei redditi (o di un'autodichiarazione in caso di esenzione dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi).

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il diritto a percepire la prestazione decorre dall'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se già trascorsi 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore interessato deve presentare la domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, esclusivamente in via telematica all'INPS.

ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITÀ PER COSTITUIRE O ASSOCIARSI IN COOPERATIVA

In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'ASpl può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero **per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.** Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Nell'articolo seguente sono riportate le nuove specifiche introdotte dal Decreto Interministeriale 29 Marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2013.

ASpl e Mini ASpl: erogazione in un'unica soluzione per costituire una cooperativa

Il Decreto Interministeriale 29 Marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2013, stabilisce le modalità di erogazione in unica soluzione dell'indennità ASpl e mini-ASpl per i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ed intendano **costituirsì in cooperativa**.

Con il citato decreto nello specifico sono stati individuati i destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 consistente nell'erogazione in un'unica soluzione dei trattamenti ASpl e mini-ASpl in via sperimentale dal 2013-2015.

Beneficiari

Il decreto si riferisce a lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennità mensile ASpl o mini-ASpl, **che intendono associarsi in cooperativa o intraprendere un'attività di lavoro autonomo o avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa o in conformità alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpl o mini-ASpl.**



Beneficio

La prestazione, effettuata dall'INPS, consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennità mensile ASpl o mini-ASpl, **per un numero di mensilità pari a quelle spettanti e non ancora percepite.**

Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilità spettanti e non ancora percepite dell'indennità ASpl o mini-ASpl sono in ogni caso riconosciute nel limite massimo complessivo di **20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.**

Domanda

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione ASpl e mini-ASpl devono trasmettere **telematicamente all'INPS** la domanda recante la specificazione circa l'attività da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ente.

La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività che permette l'erogazione del trattamento.

Specifiche per la forma Cooperativa

Per quanto concerne l'attività di lavoro associato in cooperativa, dovrà essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle società presso il tribunale, competente per territorio, nonché nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.

Nell'ipotesi di fruizione dell'indennità ASpl o mini-ASpl, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente instaura un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilità spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa.

Se il lavoratore, invece, partecipa alla costituzione di una nuova cooperativa, sempre instaurando un rapporto di lavoro subordinato, l'indennità per le mensilità mancanti deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della nuova cooperativa.

All'istanza è attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite delle risorse stanziato.

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpl e mini-ASpl e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di inizio dell'associazione in cooperativa.

Restituzione in caso di rioccupazione

L'indennità anticipata dovrà essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovrà, pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente.

Monitoraggio

Infine, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in oggetto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it
www.inps.it

ZOOM





Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 è stata pubblicata la Legge 6 giugno 2013, n. 64 avente ad oggetto la *conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 35/2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali* (vedi l'analisi del Decreto su Zoom n. 54).

La legge di conversione è entrata in vigore l'**8 giugno 2013**.

Sono di seguito riportate le principali novità introdotte dalla Legge in esame.

Publicità P.A. dei debiti

Si dispone che entro il **5 luglio 2013**, le Pubbliche Amministrazioni devono pubblicare sul proprio **sito Internet** l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, **dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore**.

La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del Dlgs 165/2001.

I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a **100 euro** per ogni giorno di ritardo nella **certificazione del credito**.

Garanzie

Al fine di consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, viene previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali.

Data prevista per il pagamento

Si dispone l'obbligo per le P.A. di indicare, per una parte dei debiti o per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la **data prevista per il pagamento**.

Certificazione dei Crediti

Si estende la disciplina della certificazione dei crediti, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo, anche alle somme dovute per prestazioni professionali oltre che per somministrazioni, forniture e appalti.

Si prevede, modificando l'art. 28-quater del DPR 602-/1973, che le **certificazioni** necessarie per le **compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo** devono:

- **recare la data prevista per il pagamento;**
- **essere emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;**
- **essere utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.**

Compensazione

Si differisce, inoltre, dal **30 aprile 2012** al **31 dicembre 2012** il termine entro il quale **devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti**.

DURC

Si autorizza il rilascio del DURC anche in caso di inadempienza dell'impresa se questa è in possesso di certificazioni che attestano la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. per un importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati agli Enti Previdenziali.

In particolare viene previsto che ai fini dei pagamenti dei debiti delle P.A., l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento.

Segue a pag. 17



Conversione in Legge del Decreto sblocca debiti P.A.

Segue da pag. 16

Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si autorizza la P.A. a trattenerne dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà versato direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.

Codice degli Appalti

A modifica dell'art. 253 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), viene introdotta una norma transitoria che consente all'esecutore dei lavori, fino al 31 dicembre 2015, di sospendere i lavori in caso di mancato pagamento da parte della stazione appaltante di un importo pari al 15 per cento dell'importo netto contrattuale (anziché al 25 per cento attualmente previsto).

Monitoraggio

Si precisa che le convenzioni per la creazione di sistemi di monitoraggio dell'impiego della liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione a sostegno dell'economia e del sistema produttivo sono stipulate dal Governo, oltre che con le associazioni di categoria del sistema creditizio, anche con le associazioni di Imprese.

Documento di Economia e Finanze (DEF) 2013

Viene, inoltre, disposto che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una Relazione che dia conto dello stato di attuazione del decreto legge in oggetto. In particolare, la Relazione deve indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle P.A. nonché le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la Legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle P.A. maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

Tale relazione deve prevedere anche la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Fondo per i pagamenti

Si rimodula la dotazione complessiva del **Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili**, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che viene ridotta da **10 a 9,328 miliardi per l'anno 2013 e da 16 a 14,528 miliardi per l'anno 2014**.

Anticipazione liquidità per gli enti locali

Si prevede che gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma, all'esito del pagamento di tutti i debiti, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il suddetto termine è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del Dlgs 165/2001.

Società Municipalizzate

A modifica dell'art. 5 del D.L. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011 in materia di società municipalizzate viene chiarito che le disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono comunque ed inderogabilmente versate in Tesoreria entro 30 giorni dalla richiesta dell'ente interessato.

Per saperne di più sui temi trattati

www.agenziaentrate.it



Segue da pag. 17

Patto di Stabilità

Viene, inoltre, previsto che agli enti locali che non abbiano rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti indicati dal provvedimento, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo prevista dall'art. 31, c. 26, lett. a), della L. 183-/2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti.

Equitalia

Si prevede che i Comuni possano continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi della società Equitalia Spa, delle società per azioni dalla stessa partecipate e della società Riscossione Sicilia Spa, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013.

IMU

Vengono modificate le disposizioni previste dal testo in materia di IMU, prevedendo, in particolare, che il versamento della seconda rata sia eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre (anziché 16 ottobre, come da ultimo modificato) di ciascun anno di imposta. A tal fine il comune è tenuto

ad effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 21 ottobre dello stesso anno (anziché 9 ottobre, come da ultimo modificato). In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. A modifica dell'art. 1, c. 381, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) viene chiarito che la riserva statale del gettito IMU non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentate ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria.

Viene attribuito ai Comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi nel proprio territorio all'imposta municipale propria, un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in data di entrata in vigore del provvedimento. Tale contributo è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

TARES: pronto il bollettino



Con decreto 14 maggio 2013, firmato congiuntamente dai direttori del dipartimento Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2013, sono stati diramati i modelli di bollettino di conto corrente postale per il pagamento

della **TARES**, il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi che ha sostituito le previgenti **TARSU** e **TIA**.

Modelli

Sono utilizzabili a decorrere dall'1 luglio prossimo:

1. il bollettino senza dati precompilati (allegato 3 del citato decreto), disponibile presso gli uffici postali;
2. quello che il Comune o il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può inviare agli interessati in maniera precompilata (allegato 2), con i dati identificativi del contribuente, il codice catastale del comune in cui sono situati il locale o l'area assoggettati al tributo e l'importo da pagare.

Pagamento

Il pagamento può avvenire presso gli uffici postali oppure utilizzando il servizio telematico di Poste Italiane. Il conto corrente - riportante il n. 1011136627, valido per tutti i Comuni del territorio nazionale - è intestato a "Pagamento TARES".

Si precisa che non è possibile effettuare i versamenti tramite bonifico bancario.

Modalità

Si ricorda che la disciplina del nuovo tributo (articolo 14 del Dl n. 201/2011) ne prevede il versamento in quattro rate trimestrali, con scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Tuttavia, i Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate (vedi Zom n. 54).

I pagamenti vanno fatti tra il 1° e il 16 del mese di scadenza, con possibilità di saldare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Per l'anno 2013, i bollettini di conto corrente vanno obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato e dell'ultima rata del tributo.



Sospensione IMU per cooperative edilizie a proprietà indivisa



Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/5/2013, il decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 che sospende il pagamento **della prima rata dell'IMU 2013** per gli immobili appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, oltre che per i terreni agricoli e i fabbricati rurali.

La prima rata di giugno (scadenza entro il 17/6/2013) è confermata, invece, per seconde case, negozi, uffici, capannoni industriali e aree edificabili.

Tale sospensione è stata disposta in attesa del riordino complessivo della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Previste, in particolare, la ridefinizione della potestà impositiva di Stato e Comuni e l'eventuale riconoscimento della deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

La riforma, però, dovrà essere attuata entro il prossimo mese di agosto.

In caso contrario, si ritornerà ad applicare la normativa vigente e la prima rata dell'IMU 2013 che è stata sospesa, dovrà essere versata entro il **16 settembre 2013**.

Sospensione

La prima rata dell'imposta municipale 2013 viene sospesa nello specifico per:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Specifiche

Si precisa che l'effetto della sospensione dell'acconto IMU di giugno, non riguarda i proprietari di abitazioni principali di pregio. Ne rimangono fuori, infatti, appartamenti signorili, ville e castelli, per i quali la rata è confermata.

In particolare, la sospensione non riguarda gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Nulla cambia, secondo la disciplina vigente, per le seconde case (anche se in uso gratuito a parenti), negozi, uffici, box e cantine ulteriori a quelle considerate pertinenze dell'abitazione principale.

L'IMU continua ad essere applicata per i proprietari di aree edificabili e immobili a uso produttivo, come strutture industriali, capannoni, cinema, alberghi.

Per saperne di più sui temi trattati

www.gazzettaufficiale.it



Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 l'Agencia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività.

Si ricorda che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013, sono state definite le modalità di attuazione delle misure sperimentali per **l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013** (vedi anche Zoom n. 54).

Risorse

In base all'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012 (la c.d. Legge di Stabilità 2013 - vedi il relativo approfondimento Zoom n. 46) sono stati stanziati per la detassazione della produttività, **950 milioni di euro per l'anno 2013 e 400 milioni di euro per il 2014**.

Modalità

Le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, **in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%**.

La detassazione si applica esclusivamente al **settore privato** e in esecuzione di **contratti o accordi collettivi**, sottoscritti a livello aziendale o territoriale, da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze operanti in azienda.

Limiti

Il limite di reddito che permette di usufruire della suddetta agevolazione è stato aumentato rispetto al passato, arrivando a **40 mila euro** nell'anno **2012** al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva. Si ricorda che precedentemente era prevista la soglia massima di **30 mila euro**.

Relativamente al singolo dipendente, la retribuzione di produttività non deve essere superiore, per l'anno **2013**, a **2.500 euro lordi**.

Casi

Per l'applicazione del regime fiscale agevolato al 10%, le retribuzioni di produttività devono riferirsi a **voci retributive erogate con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, o, in alternativa, a **voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:**



a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologiche.

Segue a pag. 21

Detassazione della produttività 2013: Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 20

Le specifiche dell'Agenzia delle Entrate

Limiti 2012

Come sopra specificato, il primo presupposto per il riconoscimento del regime sostitutivo è che il destinatario, nel 2012, non abbia conseguito complessivamente più di **40 mila euro di reddito da lavoro dipendente** (comprese le pensioni e gli assegni equiparati), **al lordo delle somme assoggettate alla stessa imposta sostitutiva**.

Ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l'anno 2012, cui è subordinato l'accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo (come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate), conseguiti dal soggetto nell'anno 2012, anche in relazione a più rapporti di lavoro, e assoggettati a tassazione ordinaria, aumentato delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del DI 93 del 2008.

Per il principio di cassa allargata, si considerano percepite nel periodo d'imposta 2012 le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il 12 gennaio 2013.

Vanno tenuti in conto anche gli eventuali importi per attività lavorativa svolta all'estero, pure nel caso in cui gli stessi non abbiano avuto rilevanza fiscale in Italia. Fuori dal conteggio, invece, i redditi assoggettati a tassazione separata.

Può accedere all'agevolazione anche chi, nel 2012, non ha conseguito redditi di lavoro dipendente o non ha guadagnato nulla. Inoltre, non comporta conseguenze la circostanza che nel 2013 venga superato il limite di 40 mila euro annui.

Calcolo dell'imposta sostitutiva

Si specifica che l'importo massimo agevolabile della retribuzione di produttività **2013** è fis-

sato a **2.500 euro** lordi percepiti dal singolo lavoratore entro il prossimo **12 gennaio 2014**.

Per la sua determinazione, il sostituto d'imposta deve considerare le somme corrisposte **al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie, ma al lordo dell'imposta sostitutiva del 10%**, escludendo dal computo gli eventuali **compensi in natura erogati a titolo di retribuzione di produttività**.

Non possono fruire del prelievo sostitutivo le retribuzioni di produttività nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia tassato sulla base delle retribuzioni convenzionali (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir).

Sostituto d'imposta e Lavoratore

La tassazione sostitutiva è applicata **in via automatica** dal sostituto d'imposta, se egli stesso ha rilasciato il **Cud 2013 per un rapporto di lavoro durato per l'intero 2012**.

Se invece il sostituto che deve applicare il prelievo agevolato non è lo stesso che ha rilasciato il Cud 2013 o lo ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno (e, quindi, non è in grado di sapere se il dipendente nel 2012 abbia superato o meno la soglia dei 40 mila euro), il lavoratore **dovrà comunicare, per iscritto, l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2012** (analoga comunicazione andrà fatta nel caso in cui non sia stato percepito alcun reddito di lavoro dipendente).

Il lavoratore deve comunicare al sostituto d'imposta di non poter accedere al regime agevolato nei casi in cui:

- ⇒ nel 2012, oltre al rapporto di lavoro con l'attuale sostituto d'imposta, ha avuto un altro rapporto di lavoro dipendente che ha comportato il superamento del limite di 40 mila euro;
- ⇒ nel 2013 ha avuto altri rapporti di lavoro dipendente in relazione ai quali ha percepito somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino al limite dei 2.500 euro.

Segue a pag. 22

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.agenziaentrate
.it



Detassazione della produttività 2013: Chiarimenti dell' Agenzia delle Entrate

Segue da pag. 21

Riguardo alle informazioni da rilasciare nel Cud, il sostituto d'imposta deve:

- indicare separatamente la parte di emolumenti assoggettati a imposta sostitutiva e l'ammontare di imposta trattenuta;
- indicare la parte di reddito che, in teoria, poteva essere assoggettata a imposta sostitutiva e alla quale, per espressa rinuncia del contribuente o per altre cause, non è stata applicata l'agevolazione.

Il sostituto d'imposta può compensare l'imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nello stesso periodo d'imposta.

La parte versata in eccedenza, non recuperata con la modalità descritta e risultante dal modello 770, può essere richiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997.

L'imposta sostitutiva, se non è stata trattenuta dal sostituto d'imposta, può essere applicata direttamente dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempre che sussistano i necessari presupposti, e può essere oggetto di compensazione.

Il lavoratore può rinunciare al regime sostitutivo (quando è più conveniente la tassazione ordinaria per la presenza di oneri deducibili o detraibili), facendone richiesta scritta al datore di lavoro, anche nel caso in cui il sostituto sia tenuto alla sua applicazione in via automatica. In questa ipotesi, l'intera retribuzione di produttività concorrerà alla formazione del reddito complessivo e sarà tassata ordinariamente.

Comunque, il sostituto d'imposta, anche nel caso in cui non vi sia espressa rinuncia da parte del dipendente, qualora verifichi che la tassazione sostitutiva è meno conveniente per il lavoratore, può applicare quella ordinaria, dandogliene comunicazione.

Fase iniziale di applicazione

Il citato Dpcm del 22 gennaio prevede che, i datori di lavoro debbano provvedere a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato alle disposizioni del suddetto decreto.

Al riguardo si specifica che per tutti i contratti già sottoscritti alla data del 13 aprile 2013 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 29 marzo 2013) il termine per considerare il deposito tempestivo era il 13 maggio 2013 (ossia il trentesimo giorno successivo).

Nessun problema sorge nel caso in cui i datori di lavoro, sulla base di accordi sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto, abbiano applicato la tassazione sostitutiva sui premi di produttività erogati nei primi mesi del 2013, **se risultano rispettati i presupposti e i limiti stabiliti dalla nuova normativa.**

Invece, se il datore di lavoro, per ragioni di prudenza, abbia assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni che, alla luce del decreto attuativo, risultino agevolabili, l'imposta sostitutiva potrà essere applicata con la prima retribuzione utile, mentre le ritenute operate in misura superiore potranno essere scomputate dai versamenti successivi.

Qualora, nel mentre, sia cessato il rapporto di lavoro, il regime sostitutivo non potrà essere applicato e in tal caso il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud l'importo della retribuzione assoggettabile all'imposta del 10%.



Raccolta del risparmio in cooperativa: Il prestito sociale

La raccolta di risparmio

L'art. 11, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) - definisce limiti e caratteristiche della raccolta del risparmio.

In particolare:

- è definita "raccolta del risparmio" l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma;
- **la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche;**
- il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro (come il **prestito sociale per le società cooperative** di seguito specificato).

NON costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico:

- a) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione di moneta elettronica;
- b) quella connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni e/o servizi, di carte prepagate, utilizzabili presso il fornitore stesso;
- c) la raccolta del risparmio presso soci, dipendenti o società del gruppo;
- d) non costituisce raccolta del risparmio quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti all'interno di una più vasta gamma di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato;
- e) quella presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, operanti nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale (tra questi i Consorzi di Garanzia Fidi).

Gli artt. 130 e 131 del TUB contengono le sanzioni applicabili in caso di attività svolte abusivamente.

Prestito Sociale

Le **società cooperative ed i loro consorzi** possono essere finanziate dai loro soci cooperatori persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, attraverso l'istituto del **prestito sociale**, di cui all'art. 12 della Legge n. 127 del 1971 ed all'art. 13 del DPR n. 601 del 1973 modificato dall'art. 10 della Legge n. 59 del 1992.

Limiti

Questi possono avere un importo massimo, per ciascun socio sottoscrittore, di:

✦ **72.180 Euro per le cooperative agricole, per quelle di produzione e lavoro e per quelle edilizie di abitazione;**

✦ **36.090 Euro per tutte le altre cooperative.**



Tali importi vengono aggiornati ogni tre anni con Decreto del Ministro del Lavoro in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, ai sensi del comma 6° dell'art. 21 della Legge n. 59 del 1992.

Remunerazione

Le somme versate dai soci per i prestiti sociali sono rimborsabili in qualsiasi momento, debbono servire esclusivamente **per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa** e la remunerazione massima di essi **è pari a quella più alta dei Buoni Postali fruttiferi aumentata del 2,50%** (che è anche la misura massima dei dividendi distribuibili dalle società cooperative a mutualità prevalente, ai sensi della lettera a del 1° comma dell'art. 2514 del Codice Civile). Questo aumento della remunerazione fu disposto dall'art. 6 - bis, commi 2° e 3°, del Decreto Legge n. 693 del 1980.

Segue a pag. 24

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.bancaditali
a.it

ZOOM

Servizio di informazione legislativa, economica
e societaria per le imprese cooperative

Unione Nazionale
Cooperative Italiane



Raccolta del risparmio in cooperativa: Il prestito sociale

Segue da pag. 23

Ammontare complessivo del risparmio

Ai sensi dell'art. 1° della Delibera CICR - Comitato Interministeriale Credito e Risparmio del 3 Marzo 1994, l'ammontare complessivo del risparmio raccolto dalla cooperativa non può superare il limite **del triplo del patrimonio netto**, composto da: **capitale sociale + riserve + utili, ai sensi dell'art. 2424 c.c. risultante dall'ultimo bilancio approvato.**

Tale limite è elevato al quintuplo del patrimonio, qualora il complesso dei prestiti sociali sia assistito, almeno per il 30% del suo valore, da una garanzia rilasciata da Banche, Assicurazioni o Società Finanziarie o quando la società cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Questi limiti patrimoniali non si applicano alle cooperative con non più di 50 soci.

Le modalità di raccolta dei prestiti presso i soci debbono essere chiaramente indicate in un **apposito regolamento.**

I prestiti sociali non sono permessi alle cooperative di credito, vale a dire alle banche popolari ed a quelle di credito cooperativo.

Ritenuta fiscale

Gli interessi percepiti dai soci sul prestito sociale sono soggetti solo alla ritenuta fiscale del **20%** ai sensi dell'art. 6, comma 3°, della Legge n. 112 del 2002, così come modificato dal comma 27° dell'art. 82 del Decreto Legge n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008 (manovra estiva 2008).

Nel caso in cui la cooperativa od il consorzio che hanno emesso il prestito sociale rientrano, dimensionalmente, nelle categorie della micro o piccola impresa, cioè abbiano meno di 50 dipendenti, fatturato inferiore a 10 milioni di Euro o totale dello Stato Patrimoniale inferiore a 10 milioni di Euro, o non siano controllate da imprese con dimensioni maggiori di queste, gli interessi percepiti dai soci sul prestito sociale sono rimasti soggetti alla ritenuta a titolo di imposta precedentemente in vigore del **12,50%**.

Tali interessi sono poi soltanto parzialmente deducibili ai fini della determinazione del reddito sottoposto all'IRE - Imposta sul Reddito delle Società - della cooperativa, a differenza di quelli sugli strumenti finanziari (obbligazioni) di cui all'art. 2526 c.c. che sono sempre interamente deducibili a tal fine e dei ristorni che sono totalmente deducibili solo se attribuiti ai soci per mezzo di un aumento del capitale sociale (con una eccezione per il limite di deducibilità dei ristorni attribuiti ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro).

Infatti, il comma 465 dell'art. 1° della Legge n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria per il 2005) ha stabilito che essi siano deducibili solo nella misura dell'interesse minimo medio di periodo (annuo o inferiore all'anno) spettante ai detentori di Buoni Postali fruttiferi (cioè ai sottoscrittori delle emissioni di questi titoli del periodo a cui si riferiscono gli interessi corrisposti per il prestito sociale, come chiarisce la Circolare 34/E del 15 Luglio 2005 dell'Agenzia delle Entrate) aumentata dello 0,90%.

Questa disciplina della deducibilità degli interessi non vale ai fini IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Caratteristiche

Il prestito sociale è, giuridicamente, un contratto atipico con elementi del conto corrente, del mutuo e del deposito irregolare.

I depositi ed i prelievi di denaro avvengono senza particolari procedure presso la sede legale ed anche presso le sedi operative della cooperativa (per esempio, i punti vendita di una cooperativa di consumo o le sedi operative di una cooperativa di tipo diverso).

Le operazioni effettuate vengono annotate su un libretto (esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 7 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972) oppure su una tessera magnetica simile al Bancomat e su di esse non si applicano commissioni o stacco valuta.

Non si possono, ovviamente, emettere assegni, né si può utilizzare il libretto del prestito sociale per effettuare operazioni bancarie di qualsiasi tipo.

Altri strumenti di finanziamento per l'impresa cooperativa sono le cambiali finanziarie nonché le obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate (vedi il relativo articolo in Zoom n. 54).



Incentivi per assunzione under 30 e donne: le specifiche dell'INPS

L'INPS, con il messaggio n. 8830 del 30 maggio 2013, fornisce ulteriori chiarimenti sull'incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2012.

Agevolazione

Si ricorda (vedi a tal proposito Zoom n. 52) che, ai sensi del sopra indicato Decreto, l'incentivo consiste in un contributo di 12.000 euro per chi ha stabilizzato, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata, anche a progetto, e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere oppure cessati nei sei mesi precedenti l'assunzione.

La normativa prevedeva altresì incentivi di importo minore per chi effettua, entro il 31 marzo 2013, assunzioni a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

L'incentivo riguarda l'assunzione di uomini fino a 29 anni di età (più precisamente deve trattarsi di uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/assunzione) e donne di qualunque età.



Ammissione ai benefici

L'INPS, con il citato messaggio, illustra le modalità di fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro autorizzati.

Sono stati ammessi a fruire dell'incentivo i datori di lavoro che hanno inoltrato l'istanza e le corrispondenti dichiarazioni di responsabilità mediante il modulo "DON-GIOV" dell'applicazione-piattaforma "Di.Res.Co." in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, in relazione alla risorsa complessivamente stanziata dal decreto ministeriale citato, pari a 232.108.953 euro.

L'ammissione verrà comunicata all'interno della piattaforma "Di.Res.Co." mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato.

Le istanze per le quali non viene comunicato l'esito di ammissione si devono intendere non accolte, perché inviate dopo l'esaurimento della risorsa stanziata.

Specifiche

Ciascun datore di lavoro non può complessivamente fruire di più di **10 incentivi** per le stabilizzazioni a **tempo indeterminato** e di più di **10 incentivi** per le assunzioni a **tempo determinato**.

In caso di rapporto a tempo indeterminato l'incentivo spetta anche nell'ipotesi di part-time con il vincolo che l'orario deve essere pari o superiore alla metà dell'orario normale. Conseguentemente l'importo del beneficio deve essere proporzionalmente ridotto.

Individuazione delle aziende ammesse al beneficio e modalità di fruizione dei benefici

1. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens

L'INPS attribuisce alle posizioni contributive interessate il Codice Autorizzazione "2T", che assume il significato di "Datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario, di cui al DM 5 ottobre 2012". Il codice di autorizzazione 2T verrà attribuito **per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013**.

I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare - accedendo al Cassetto previdenziale aziendale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l'attribuzione del Codice Autorizzazione 2T. Qualora il Codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede, mediante la funzionalità "contatti" del Cassetto.

La Sede verificherà se la mancata attribuzione del Codice 2T dipenda da una preesistente anomalia dell'inquadramento aziendale. Qualora il beneficio spetti, la Sede attribuirà manualmente il Codice autorizzazione 2T per i periodi di giugno, luglio e agosto 2013 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora la Sede ritenga che il beneficio non spetti, informerà anche la Direzione Centrale Entrate.

I datori di lavoro autorizzati, che operano con il sistema Uniemens, potranno fruire del beneficio mediante conguaglio con i contributi previdenziali dovuti per i mesi di giugno, luglio e agosto 2013, esponendo l'importo a credito secondo le modalità dettate dall'INPS.

Per saperne di più sui temi trattati

www.inps.it



Segue da pag. 25

2. Datori di lavoro che operano con il sistema DMAG.

Il Bonus sarà reso disponibile sulla posizione contributiva del datore di lavoro alla prima emissione utile.

I datori di lavoro aventi diritto potranno successivamente richiedere l'importo loro dovuto, sia a titolo di rimborso che a titolo di compensazione sui contributi a debito, eventualmente relativi anche ai trimestri successivi. A tal fine il datore di lavoro ammesso all'incentivo straordinario dovrà presentare istanza telematica, specificando se chiede il rimborso o la compensazione e - nel campo "note" - che si tratta di incentivo per giovani e donne.

Monitoraggio

Le Sedi INPS effettueranno successivi controlli circa la veridicità delle attestazioni rese e l'effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio.

Eventuali somme indebitamente percepite dai datori di lavoro saranno oggetto di iniziative di recupero e consentiranno di accogliere altre istanze, in relazione alle risorse che dovessero rendersi nuovamente disponibili.

Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni riguardanti l'incentivo le Sedi e i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno preferibilmente avvalersi della funzionalità "contatti" del Cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "Incentivo assunzione donne e giovani - DM 05.10.2012".

Efficienza energetica e ristrutturazione edilizia: prorogate le agevolazioni



Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno che recepisce la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle

procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, dispone le proroghe per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelli di riqualificazione energetica degli edifici.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

L'eco-bonus del **55%**, in scadenza il **30 giugno 2013**, viene innalzato al **65%** a partire dalle spese sostenute dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero dal **6 giugno 2013**.

Tale agevolazione viene prorogata fino al **31 dicembre 2013**, con esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Sono stati concessi, inoltre, altri sei mesi di agevolazione (quindi, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014) per gli interventi che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità im-

mobiliari di cui si compone il condominio.

Il beneficio, fruibile sia dalle persone fisiche sia dai soggetti **IRES** (tra cui le cooperative), andrà ripartito in dieci quote annuali di pari importo

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

Si dispone la proroga di sei mesi anche per le ristrutturazioni edilizie al **50%** su un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96mila euro** per unità immobiliare.

Si ricorda che l'aumento dal 36% al 50% era stato stabilito dal decreto legge n. 83/2012 per le spese sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012 e sarebbe dovuta tornare all'ordinario 36%, su una spesa massima di **48.000 euro** per immobile, a partire dal prossimo 1° luglio.

Il Decreto in esame, quindi, ne estende l'applicazione anche alle spese che verranno sostenute fino al **31 dicembre prossimo**.

Acquisto di mobili

Infine, viene introdotta un'ulteriore agevolazione per i soggetti che fruiscono della detrazione del **50%**. Essi, infatti, potranno usufruire anche della detrazione Irpef del **50%** sulle spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

In questo caso, il beneficio andrà calcolato su un importo complessivo non superiore a **10 mila euro** e dovrà essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.



Professioni sanitarie: Possibile licenziare senza titolo adeguato



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13239 del 28 maggio 2013, ha stabilito che il datore di lavoro può licenziare il dipendente che non possiede i titoli per esercitare, previsti dall'entrata in vigore di una nuova normativa.

Il licenziamento può essere però temporaneo e non definitivo se il lavoratore si adegua alla riforma legislativa.

Il caso

La vicenda riguarda il licenziamento di una massofisioterapista. La società di riabilitazione ha allontanato la dipendente a causa della Legge n. 42/1999 che, riformando le professioni sanitarie, prevede il diploma triennale come requisito per l'esercizio della professione.

La massofisioterapista era invece solo in possesso di un **corso biennale** che non era possibile ritenere equipollente poiché non rispondeva ai requisiti indicati dal D.M. 27 luglio 2000.

Il citato D.M., passato all'esame del Consiglio di Stato che ne ha affermato la legittimità, mette il massofisioterapista sullo stesso piano del fisioterapista con diploma universitario, solo se ha conseguito il titolo frequentando un **corso di tre anni**.

Contro il licenziamento la lavoratrice ricorreva in Cassazione, ritenendo che i titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore delle norme dovevano avere lo stesso peso dei diplomi universitari di nuova istituzione.

La sentenza

La Corte di Cassazione, ha dichiarato di essere di diverso avviso, contrario alla ricorrente e, in linea con quanto già stabilito in precedenza dal Consiglio di Stato, ha ritenuto di porre il massofisioterapista sullo stesso piano del fisioterapista solo in caso di possesso di un diploma conseguito dopo aver frequentato un corso di tre anni.

Per la Cassazione il decreto legge del 27 luglio 2000 ha tenuto conto della disparità di formazione tra le varie attività sanitarie, indicando come adeguato a svolgere attività riabilitative solo chi è in possesso di una laurea triennale.

Un quadro che porta a escludere il principio, invocato dalla ricorrente, dell'irretroattività di una legge che ha proprio lo scopo di garantire, in un settore delicato come quello sanitario, livelli professionali omogenei, da raggiungere anche attraverso appositi corsi di riqualificazione.

La lavoratrice, inoltre, non aveva ritenuto di mettersi in linea con quanto previsto dalla riforma. La frequenza di un corso triennale avrebbe potuto rendere solo temporanea l'impossibilità di prestare la sua attività lavorativa.

Questo le avrebbe permesso, una volta ottenuto il titolo, di riprendere il lavoro.



Per saperne di più sui temi trattati

www.cortedicassazione.it

News: “Decreto del fare” - Sintesi delle principali novità -

Il Consiglio dei Ministri, il 15 giugno 2013, ha approvato il decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita, il Cd. “Decreto del fare”.

Le nuove misure mirano a semplificare il quadro amministrativo e normativo per cittadini e imprese, con particolare attenzione ai rapporti con il fisco e con diverse misure volte a sostenere l'accesso al credito per le attività produttive.

Si riporta di seguito una sintesi nelle principali novità:

Imprese

Fondo di Garanzia

Per favorire l'accesso al credito ad un più ampio numero di imprese, la nuova norma prevede il potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia.

Infatti, con un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il MEF, da emanare entro 30 giorni, sarà ampliato il raggio d'azione del Fondo di garanzia aggiornando i criteri di valutazione delle imprese e modificando la misura di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio in funzione del ciclo economico e dell'andamento del mercato.

Viene aumentato dal 70 all'**80%** la percentuale massima di copertura delle operazioni finanziarie di anticipazione di credito per le imprese che vantano crediti verso la P.A..

Viene previsto un futuro rifinanziamento, da inserire nella prossima Legge di Stabilità, che consentirà di attivare credito aggiuntivo per circa 50 miliardi.

Viene istituito un apposito Fondo di Garanzia per i grandi progetti, al fine di sostenere i grandi progetti di ricerca e innovazione industriale, con una dotazione di 50 milioni di euro per il biennio 2013-2014.



Incentivi

Si prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'**acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo** entro il **31 dicembre 2016** dalle banche convenzionate a valere su un plafond della Cassa depositi e prestiti per una durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.

L'importo complessivamente stanziato ammonta a 5 miliardi (2 miliardi nel 2013 e 1,5 miliardi rispettivamente nel 2014 e nel 2015).

Potranno accedere al finanziamento agevolato anche le imprese che faranno ricorso al leasing finanziario per l'acquisizione dei macchinari. I contributi verranno rapportati agli interessi calcolati sui finanziamenti secondo limiti da stabilire con un successivo decreto. La copertura massima potrà arrivare fino al 100% dei costi sostenuti.

Viene inoltre ampliata l'apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall'Antitrust. Sono previste poi misure volte ad accelerare l'avvio delle gare di distribuzione del gas per ambiti territoriali, dalle quali deriveranno minori costi per i cittadini utenti e significative entrate per gli enti locali.

Riduzione oneri burocratici

Sul piano della riduzione degli oneri burocratici gravanti sulle imprese viene introdotto un indennizzo monetario a carico della P.A. per i ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Lo strumento sarà avviato in via sperimentale per le imprese per poi essere esteso ai cittadini. Una volta a regime, i cittadini e le imprese potranno contestare un rimborso al responsabile unico del procedimento individuato per ogni amministrazione, ottenendo un risarcimento per il mancato rispetto dei termini pari a **50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro**. Se non liquidata, la somma potrà essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.

Segue a pag. 29



News: “Decreto del fare” - Sintesi delle principali novità -

Segue da pag. 28

Si introducono date uniche per l'efficacia dei procedimenti amministrativi, con i termini fissati al 1° luglio e al 1° gennaio per qualsiasi adempimento che comporti informative e produzione di documentazione da parte di imprese e cittadini nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Si prevede, inoltre:

- ⇒ l'introduzione di crediti agevolati per il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste;
- ⇒ la predisposizione di un piano nazionale per le zone a “burocrazia zero”;
- ⇒ la soppressione di tutte le certificazioni mediche attualmente necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati.

Semplificazioni fiscali

Appalti

Viene prevista la soppressione, all'art. 35 del D.L. n. 223/2006, della disciplina relativa alla responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore. Viene conseguentemente meno la relativa disciplina sanzionatoria del committente (da 5.000 a 200.000 euro) per il versamento all'Erario delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore o dall'appaltatore.

Impignorabilità abitazione principale

Si introduce l'impignorabilità degli immobili di proprietà del debitore adibiti ad abitazione principale (fatta eccezione per quelli di categoria A/8 e A/9). Per tutti gli altri immobili, inoltre, il valore minimo del debito che autorizza l'attivazione della procedura espropriativa vie-

ne innalzato a **120.000 euro** (da 20.000 euro attuali). L'esecuzione dell'esproprio potrà essere resa effettiva non prima di 6 mesi dalla data di iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.

Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale.

Sui beni strumentali delle imprese il pignoramento potrà riguardare soltanto un quinto quando il valore degli altri beni risulti insufficiente.

Equitalia

Il Decreto contiene, inoltre, una revisione sostanziale dei poteri di Equitalia. In particolare, si segnala un allungamento dei tempi per saldare i pagamenti rateali, con un passaggio dalle attuali 72 rate a 120.

L'estensione è concessa a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica, tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario. Conseguentemente i contribuenti in stato di difficoltà economica potranno richiedere al concessionario una dilazione dei pagamenti che potrà arrivare fino ad una durata massima di 10 anni.

Si prevede la riduzione dei costi gravanti sui contribuenti per le somme iscritte a ruolo. Dal prossimo 30 settembre, infatti, dalle cartelle scomparirà l'aggio e queste ultime saranno gravate esclusivamente dai costi fissi e dai relativi interessi.

Il decreto interviene infine in modifica della proroga alla concessione ad Equitalia del servizio di riscossione, introdotta dal D.L. n. 35-/2013, estendendola anche ai crediti non tributari (sanzioni amministrative e multe).

Segue a pag. 30

Per saperne di
più sui temi
trattati

www.cortedicassa
zione.t



News: “Decreto del fare” - Sintesi delle principali novità -

Segue da pag. 29

Infrastrutture, edilizia e appalti

Per ciò che concerne le infrastrutture sarà prevista l'attivazione di nuove opere per 3 miliardi di euro, con una crescita occupazionale stimata pari a circa 30.000 nuovi posti di lavoro.

Gli interventi finanziabili riguarderanno principalmente il miglioramento della rete ferroviaria nazionale e degli assi autostradali. Viene inoltre istituito un programma di interventi di sicurezza stradale per complessivi 300 milioni di euro destinati alla riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie stradali.

Il Decreto, inoltre, contiene nuove risorse destinate al sostentamento del settore portuale e nautico, con la concessione di maggiore autonomia finanziaria alle strutture portuali per la manutenzione e la sicurezza.

Per favorire la realizzazione di infrastrutture di importo superiore a 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico-privato (senza contributi pubblici a fondo perduto), si introduce un credito di imposta a valere sull'IRES e IRAP e l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.

Tra le norme in materia di appalti ed edilizia risaltano le semplificazioni relative al **DURC**, il documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese, la cui validità viene portata a **180 giorni**, con possibilità di essere acquisito in via **informatica**.

Viene, infine, prevista una semplificazione dell'iter per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, con l'attribuzione allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'obbligo di procedere, su richiesta dell'interessato, all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie all'intervento edilizio.

Agenda Digitale Italiana

Si snellisce e riorganizza la governance dell'Agenda Digitale Italiana, ridefinendo i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento e delle risorse disponibili.

Sul piano operativo, si segnala:

- ⇒ la possibilità di richiedere l'attribuzione di una casella PEC all'atto della richiesta della carta d'identità elettronica;
- ⇒ la razionalizzazione dei Centri elaborazione dati (CED);
- ⇒ l'introduzione del fascicolo sanitario elettronico.

Seguiranno ulteriori approfondimenti.



1. Società Cooperativa Europea - S.C.E. (Gennaio 2008)
2. Analisi Legge Finanziaria 2008 (Febbraio 2008)
3. Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (Marzo 2008)
4. Disciplina degli appalti (Aprile 2008)
5. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Maggio 2008)
6. Manovra d'estate (Agosto - Settembre 2008)
7. Impresa Sociale (Ottobre 2008)
8. Modifiche alla disciplina civilistica delle S.P.A. (Novembre 2008)
9. Decreto "Anticrisi" (Dicembre 2008)
10. Analisi Legge Finanziaria 2009 (Gennaio 2009)
11. Analisi D.L. "Milleproroghe" e D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 (Gennaio 2009)
12. Analisi Decreto "Anticrisi" coordinato con la L. di conversione 2/2009 (Febbraio 2009)
13. Analisi Legge 14/09 di conversione del D.L. "Milleproroghe" (Marzo 2009)
14. Il sistema fiscale per le società cooperative (Aprile 2009)
15. Analisi Decreto "Incentivi" (Maggio 2009)
16. Manovra d'estate 2009- D.L. 78/09 + legge 69/09 (Luglio 2009)
17. Manovra d'estate 2009 - conversione in legge D.L. 78/09 (Agosto - Settembre 2009)
18. Collegato Sviluppo - legge 99/2009 (Agosto - Settembre 2009)
19. Ammortizzatori Sociali (Ottobre 2009)
20. Analisi Legge Finanziaria 2010 (Dicembre 2009 - Gennaio 2010)
21. Territorialità IVA: nuovi principi UE (Marzo 2010)
22. Direttiva Servizi (Maggio 2010)
23. La disciplina degli appalti 2 (Maggio 2010)
24. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica (Giugno 2010)
25. Analisi conversione in legge del Decreto Incentivi 2010 (Giugno 2010)
26. Analisi Conversione in legge 122/2010 del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Agosto - Settembre 2010)
27. Autotrasporto: modifiche al codice della strada ed altre novità (Agosto - Settembre 2010)
28. Collegato Lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183 (22 Novembre 2010)
29. Riepilogo incentivi all'assunzione ed all'imprenditorialità (2 Dicembre 2010)
30. Decreto Milleproroghe 2011 (Gennaio 2011)
31. Legge di stabilità 2011 (Gennaio 2011)
32. Legge di conversione Decreto Milleproroghe (15 Marzo 2011)
33. Decreto Sviluppo (Giugno 2011)
34. Legge di stabilità 2011 (Agosto 2011)
35. Conversione in legge del decreto Sviluppo 2011 (Agosto 2011)
36. Analisi della Manovra "Estiva" 2011 (Settembre 2011)
37. Testo Unico Apprendistato (Ottobre 2011)
38. Statuto delle Imprese (Novembre 2011)
39. Legge di stabilità 2012 + Manovra Salva Italia (Dicembre - Gennaio 2012)
40. Analisi Decreto "Liberalizzazioni" - Conversione in legge (Marzo - Aprile 2012)
41. Analisi Decreto "Sviluppo e Semplificazione" - Conversione in legge (Maggio 2012)
42. decreto "Semplificazioni fiscali e tributarie" - Conversione in legge (Giugno 2012)
43. Analisi Decreto Sviluppo 2012 (Luglio 2012)
44. Riforma del mercato del lavoro (Luglio 2012)
45. Conversione in Legge Decreto Sviluppo 2012 (Settembre 2012)
46. Analisi Decreto Sviluppo bis (Novembre 2012)
47. Analisi di Conversione in Legge del Decreto Sviluppo bis (Gennaio 2013)
48. Analisi Legge di Stabilità 2013 (Gennaio 2013)





**Unione Nazionale
Cooperative Italiane**

Via s. Sotero, 32 – 00165, ROMA
Tel: 06/39366729 -
Fax: 06/39375080
e-mail: zoom@unci.eu
Sito Internet: www.unci.eu

